

Visto,
agli atti.Il GD
dott. Enrico Vernizzi**N. R.G. 2358/2021**

30/06/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente rel.
dott. Michele Guernelli	Consigliere
dott. Manuela Velotti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **2358/2021** promossa da:

MASTER NEXT SRL (C.F. 01358430112), con il patrocinio dell'avv. **POZZA FEDERICO**, elettivamente domiciliato in VIA MONTEFIORINO 10/1 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. **POZZA FEDERICO** (federico.pozza@ordineavvocatiereggioemilia.it)

Opponente

contro

GAMENET SPA (C.F. 15432831004), con il patrocinio dell'avv. **BINETTI MARCO GIUSEPPE**, elettivamente domiciliato in VIA BOEZIO N. 16 ROMA presso il difensore avv. **BINETTI MARCO GIUSEPPE** (marcogiuseppebinetti@ordineavvocatiroma.org)

FALLIMENTO MASTER NEXT SRL IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. LORENZO VISENTINI (C.F. VSNLNZ74B08G337V),

Resistenti

IN PUNTO A:

Art. 18 LF – Opposizione a dichiarazione di fallimento

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note per l'udienza di trattazione con modalità cartolare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Parma, su istanza del creditore Gamenet S.p.A., ha dichiarato il fallimento della intestata società non avendo il debitore superato la prova della mancanza dei limiti dimensionali, in base ai bilanci regolarmente depositati, non essendosi costituita nonostante regolare notifica ed essendovi debiti scaduti superiori al limite di 30.000 €.

2. Reclama la fallita che contesta il mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 LF nei tre anni anteriori alla presentazione dell'istanza di fallimento esponendo di non avere mai superato nessuno dei limiti posti dal legislatore per la fallibilità (attivo superiore a 300.000 €, ricavi superiori a 200.000 €, passivo superiore a 500.000 €) nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento (anni 2018-2019-2020).

La difesa rappresenta quanto segue:

-di avere cessato l'attività di impresa a causa della condotta del creditore istante nel 2015, doviziosamente descritta nella reclamo, con cui sono in corso giudizi, l'ultimo dei quali concluso favorevolmente per la reclamante a seguito della recente sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 9 dicembre 2021, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Master Next, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Gamenet per euro 487.397,65, di fatto azzerando quasi il credito di quest'ultima;

-che solo in tal modo si spiega la proposizione dell'istanza di fallimento, volta ad aggirare la neutralizzazione del credito a causa della revoca del decreto ingiuntivo;

-che, pur essendo l'ultimo bilancio quello dell'esercizio 2014, la società è comunque in grado di dimostrare la non fallibilità per l'effetto devolutivo del reclamo;

-che unicamente dal bilancio al 31/12/2014 emergeva un attivo complessivo leggermente superiore al valore soglia pari ad euro 344.630: anche tale valore, ove depurato dal credito contestato nei confronti del gestore Gamenet, diventerebbe inferiore alla soglia;

-che i ricavi si sono praticamente azzerati a causa della chiusura al pubblico della sala giochi King of slot a causa del comportamento del gestore;

-che il passivo è sempre stato grandemente sotto la soglia di legge e la situazione non muta considerando i debiti fiscali maturati.

La difesa chiede pertanto la revoca della dichiarazione di fallimento in quanto avvenuta al di fuori dei presupposti di legge e la condanna, per colpa, del creditore istante a pagare il compenso che verrà liquidato al curatore fallimentare.

3. La corte, in sede di prima comparizione, valutando la costituzione di Gamenet S.p.A. e il deposito in data 4 marzo 2022 da parte del curatore di una relazione incompleta in quanto priva di riferimenti allo

stato passivo, ha rinviato alla successiva udienza del 29 aprile 2022 sempre con modalità cartolare, riservando ogni altro provvedimento.

4. Il curatore ha fatto pervenire, nei termini consentiti per la seconda udienza, una breve relazione dando atto che l'udienza di accertamento del passivo del 15 febbraio era stata rinviata al 21 aprile 2022 e che, esaminando i crediti insinuati per complessivi euro 688.789,63, aveva proposto l'ammissione dei crediti per euro 202.765,59 (di cui euro 162.177,19 in privilegio). L'udienza del reclamo è stata perciò ulteriormente differita, essendosi il giudice delegato riservato di provvedere sulle proposte del curatore. In vista dell'odierna udienza, la difesa della reclamante e della resistente hanno depositato le note in cui hanno ribadito le rispettive tesi difensive, comunicando gli esiti dello stato passivo approvato e depositato.

5. In via preliminare, si deve dare atto che il ricorso è tempestivo in quanto manca la prova di una notifica (formale) anteriore a quella di cui dà atto la reclamante, non rilevando altri tipi di conoscenza (cfr. quella acquisita in un altro processo) né tanto meno la richiesta di visibilità del difensore per l'accesso agli atti telematici.

6. Tanto premesso, osserva questa corte che il reclamo deve essere accolto per il mancato superamento, nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, dei limiti dimensionali fissati dal legislatore per la fallibilità.

Pur dovendosi confermare la motivazione del tribunale che ha ritenuto non fornita la prova negativa dei parametri di fallibilità a causa della mancata costituzione della società e del mancato deposito di bilanci successivi al 2015, questa corte, nell'ambito della fase di reclamo che ha pacificamente effetto devolutivo e all'interno della quale è possibile desumere anche *aliunde* rispetto ai bilanci la prova delle reali dimensioni dell'impresa, ritiene che la documentazione complessivamente acquisita agli atti, unitamente alle risultanze dello stato passivo, abbiano confermato la mancanza dei presupposti per la fallibilità.

7. Il superamento delle soglie di legge si evince unicamente dall'esame dei bilanci anteriori al triennio di riferimento (ricavi per il 2013; attivo totale per il 2014), che non rilevano i nostri fini, mentre dopo la chiusura della sala slot avvenuta nell'aprile 2015, il valore dei ricavi si è completamente azzerato e così pure l'attivo.

Si segnala che il curatore, nella **prima relazione** del 23 febbraio 2022, aveva dichiarato che la società aveva di fatto interrotto la propria attività nel mese di marzo del 2015 come si evinceva dal fatto che la stessa non aveva più prodotto alcuna rendicontazione contabile né dichiarazioni fiscali relative ai periodi successivi al 31 dicembre 2014. La contabilità risultava regolarmente tenuta fino all'esercizio del 2014. Già a partire dal primo trimestre del 2015 gli amministratori avevano tenuto una contabilità



scarna non avendo consegnato al curatore né registrazioni contabili né documenti, ad eccezione di alcune fatture di acquisto modeste e degli estratti conto presso le banche BPER e CREDEM.

Non è stato quindi possibile per il curatore, ricostruire, se non parzialmente, i movimenti successivi all'interruzione dell'attività; per quanto verificato e con le riserve indicate, i valori emersi per tale periodo, quanto all'attivo patrimoniale e ai ricavi, sono stati accertati tutti sotto soglia. Anche il passivo patrimoniale risultante dalla documentazione acquisita è inferiore alla soglia di 500.000 €.

Il curatore ha dedicato una parte della sua analisi anche ai rapporti con il creditore istante, il cui credito è fortemente contestato, riferendo che, da ultimo, il credito è stato grandemente ridimensionato a seguito dell'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta da Master Next pronunciata dal tribunale di Roma di cui agli atti.

In definitiva, la prima ricostruzione del curatore suggeriva i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale (al pari dei ricavi) inferiore alle soglie previste dall'articolo 1, comma 2 LF, per i tre anni antecedenti la data di deposito della sentenza di fallimento.

8. Nella seconda relazione dell'aprile 2022, il curatore ha dato atto di avere proposto l'ammissione di crediti per euro 202.765,59 (di cui euro 162.177,19 in privilegio), su un totale di domande esaminate per complessivi euro 688.789,63, proponendo pertanto di non ammettere in gran parte il credito di Gamenet.

Le insinuazioni tardive pervenute riguardano il credito di Agenzia Entrate Riscossioni per complessivi euro 68.901,44 relativi per lo più all'avviso di accertamento per imposte dell'anno 2015.

Tra gli ulteriori ad eventuali debiti, viene segnalato quello nei confronti di Euro Tecnoservice Srl e della ditta individuale Tecno Service di Cassone Donato pari ad euro 180.000,00 che deriverebbe da un atto di transazione sottoscritto dal legale rappresentante della fallita e dal signor Cassone Donato in qualità di legale rappresentante di Euro Tecnoservice Srl, società nel frattempo fallita (la curatela di quel fallimento sta valutando, anche alla luce della indisponibilità di attivo di Master Next, se insinuarsi al passivo meno in relazione al credito).

"Ad oggi non risulta alcun attivo acquisito dalla curatela."

9. Dalle note acquisite per l'udienza del 24 giugno è emerso che i crediti ammessi al passivo su domande tempestive sono pari ad euro 297.910,04 e quelli ammessi su domande tardive pari ad euro 68.901,44.

In definitiva, è stato escluso il credito vantato da Gamenet per complessivi euro 390.379,19 in quanto non supportato da idonea documentazione.

Sul punto, la difesa della reclamante osserva che la sentenza del tribunale di Roma è divenuta ormai definitiva per mancata impugnazione nei termini di decadenza di cui all'articolo 327 c.p.c.



10. All'esito dell'analisi sin qui svolta, pur non essendo rinvenibile alcuna responsabilità in capo al creditore istante per la richiesta del fallimento, necessitata dall'assenza di attivo del proprio debitore (ogni eventuale e diversa responsabilità potendo essere fatta valere da Master Next nella sede civile competente), il fallimento deve essere revocato avendo la società in questa sede fornito la prova della mancanza dei requisiti di fallibilità.

Come si è visto, gli unici valori sopra soglia sono quelli anteriori al 2015, ovvero per gli anni non rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento, mentre per il periodo successivo è pacifica la mancanza di attivo e di ricavi e, da ultimo, il passivo accertato, sempre con riferimento all'epoca della dichiarazione di fallimento, si è rivelato inferiore alla soglia di legge.

Ad avviso di questa corte, la soluzione non muta ove si consideri l'ipotetico credito di 180.000,00 euro che fa capo ad una società a sua volta dichiarata fallita e che non verrà probabilmente mai insinuato al passivo anche perché lo stesso non risulta dalla documentazione contabile relativa all'esercizio 2014, epoca in cui la contabilità era tenuta, secondo le indicazioni del curatore, in modo regolare.

Appare oltremodo significativo il fatto che la società non abbia mai avanzato dal 2014 ad oggi alcuna richiesta di pagamento né intrapreso alcuna azione giudiziaria per il recupero dello stesso, correndo il rischio della prescrizione. Si segnala da ultimo che non vi sono evidenze probatorie diverse dai contatti tra i due curatori dei rispettivi fallimenti.

Il reclamo va in conclusione accolto, con la revoca del fallimento dichiarato.

11. Le spese di questa fase possono essere compensate, per la evidente non univocità delle questioni in fatto e in diritto e per l'interesse pubblico sotteso. Neppure è emersa la responsabilità per colpa del creditore istante in base a quanto sopra osservato.

P.Q.M.

La corte

Ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del reclamo:

revoca il fallimento di **MASTER NEXT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, società con sede legale in Parma via Emilio Lepido snc, dichiarato con sentenza del tribunale di Parma n. 69/2021 pubblicata il 27 ottobre 2021.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna il 24 giugno 2022.

La Presidente
Anna De Cristofaro



Firmato Da: DE CRISTOFARO ANNA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 91142 - Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 24caa646f86a464497d2c10daaa931c1



Firmato Da: BIANCHI ILARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 24caa646f86a464497d2c10daaa931c1
Firmato Da: DE CRISTOFARO ANNA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 91142